

Roma, 26 Giugno 2018

NOR18159

SM

Oggetto: Credito d'imposta per la formazione 4.0. Pubblicazione in G.U del decreto interministeriale (MISE e Lavoro).

Sulla Gazzetta Ufficiale n.143 del 22 Giugno u.s è stato pubblicato il decreto interministeriale (MISE e Lavoro) del 4 Maggio 2018, contenente disposizioni per l'avvio del credito d'imposta per gli investimenti effettuati dalle imprese, **durante il 2018**, per la formazione del personale dipendente negli ambiti funzionali al processo di trasformazione tecnologica e digitale 4.0.

Il beneficio è stato introdotto dalla legge di Bilancio 2018 (Legge 205/2017, art.1, commi 46/56 – vedi la nota Conftrasporto NOR18004 dell' 8 Gennaio u.s), e riguarda le *“attività di formazione svolte per acquisire o consolidare le conoscenze delle tecnologie previste dal Piano nazionale Industria 4.0 quali big data e analisi dei dati, cloud e fog computing, cyber security, sistemi cyber-fisici, prototipazione rapida, sistemi di visualizzazione e realtà aumentata, robotica avanzata e collaborativa, interfaccia uomo macchina, manifattura additiva, internet delle cose e delle macchine e integrazione digitale dei processi aziendali, applicate negli ambiti elencati nell'allegato A (della Legge di Bilancio 2018)”*

Possono accedere al beneficio tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, indipendentemente dalla natura giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione, dal regime contabile e dal sistema di determinazione del reddito ai fini fiscali.

Tra le disposizioni dettate dal decreto, segnaliamo le seguenti:

- Lo svolgimento dell'attività formativa nelle tecnologie prima indicate, deve essere disciplinato in contratti collettivi aziendali o territoriali depositati presso l'Ispettorato territoriale del lavoro competente (art. 3.3);
- A ciascun dipendente dovrà essere rilasciata un'attestazione circa l'effettiva partecipazione all'attività agevolabile (art. 3.3);
- Per personale dipendente, si intende quello titolare di rapporto di lavoro subordinato, anche a tempo determinato. Per gli apprendisti, sono ammissibili solo le attività formative per l'acquisizione delle competenze nelle attività prima citate (con l'esclusione, quindi, del consolidamento delle competenze) – art. 3.4;
- Il credito d'imposta spetta in misura pari al 40% delle spese ammissibili sostenute nel periodo agevolabile, nel limite massimo di 300.000 per ciascun beneficiario. Dette spese sono state individuate in quelle *“relative al personale dipendente impiegato come discente nelle attività di formazione ammissibili limitatamente al costo aziendale riferito rispettivamente alle ore o alle giornate di formazione”* (art. 4.1). Sono ammesse anche le ore di formazione effettuate dal dipendente in veste di docente o tutor ma, in questo caso, le spese ammissibili non possono eccedere il 30% della retribuzione complessiva annua spettante al dipendente (art. 3.2);
- Il credito d'imposta è utilizzabile soltanto in compensazione tramite modello F24 telematico, pena il rifiuto dell'operazione di versamento (art.5.3);
- L'utilizzo in compensazione è ammesso dal periodo d'imposta successivo al sostenimento delle spese, previo adempimento degli obblighi di certificazione imposti dall'art. 6 del d.m (art.5.4)-

Ulteriori informazioni sulla misura, sono disponibili consultando la documentazione pubblicata dal MISE all'indirizzo <http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/incentivi/impresa/credito-d-imposta-formazione>

Cordiali saluti